

## Allegato 1)

REPUBBLICA ITALIANA – PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
COMUNITÀ' DI PRIMIERO – PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

Rep. n.

### CONVENZIONE PER AFFIDO SERVIZIO CENTRO DIURNO E APERTO PER MINORI

Tra i Signori:

1. sig.ra **MICHELA TOMAS**, nata a Feltre il 17/07/1974, in qualità di Responsabile del Servizio Sociale della Comunità di Primiero, con sede in Primiero San Martino di Castrozza -fraz Tonadico- in Via Roma n. 19, C.F. / partita I.V.A. 02146500224, in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire in qualità di Funzionario Responsabile, nominato con Decreto del Presidente n. 2 dd. 31/01/2018;

2. sig. \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ ;

#### ART. 1

##### Oggetto del servizio affidato

La Comunità di Primiero, di seguito denominato "Comunità", affida a \_\_\_\_\_ soggetto accreditato ed in regola con il Registro di cui all'art. 39 della L.P. 12 luglio 1991 n. 14, la gestione del Centro diurno e aperto minori a favore dei residenti del territorio e specificatamente:

- Attività di Centro diurno: servizio a carattere diurno finalizzato ad offrire appoggio nella vita quotidiana, favorendo lo sviluppo dell'autonomia personale e sociale del minore ed integrando la sua famiglia nello svolgimento della sua funzione educativa. Offre possibilità di aggregazione tra minori e di identificazione con figure adulte significative. Assicura un supporto educativo per le attività scolastiche, ludiche, di socializzazione e integrazione, il servizio mensa e di trasporto.
- Attività di Centro Aperto: che sviluppa la sua azione lungo due direzioni integrate e complementari.
  - a) attività di carattere animativo finalizzate all'integrazione di minori a rischio con gruppi di coetanei, con realtà associative locali, con altre espressioni del tessuto sociale;
  - b) sviluppo di interventi di sostegno ed accompagnamento nel tempo sia di minori a rischio, sia di minori senza particolari problematiche, con particolare rilievo alla fascia di età 6-18 anni;

che saranno svolti presso l'immobile \_\_\_\_\_.

#### ART. 2

##### Destinatari degli interventi

Sono destinatari del "**Centro Diurno**" i minori dai 6 ai 18 anni, appartenenti a famiglie che, a causa di difficoltà a provvedere autonomamente e pienamente ai bisogni dei figli, necessitano di sostegno per affrontare i problemi evolutivi connessi all'età. Sono destinatari dell'intervento "**Centro aperto**" residenti o domiciliati nei Comuni aderenti al Servizio.

Il centro dovrà accogliere in compresenza rispettivamente:

- **massimo 15 bambini/ragazzi nel centro diurno**
- **massimo 30 bambini/ragazzi nel centro (di cui 15 per attività aperte)**
- **massimo numero di prese in carico 22 bambini/ragazzi**

Il numero massimo dei minori da accogliere nel centro diurno è pari a **22 bambini/ragazzi garantendo nr. 1 operatore ogni 5 bambini/ragazzi.**

Ogni minore frequenta il centro secondo quanto previsto dai progetti assistenziali individuali (P.A.I.) elaborati dall'assistente sociale titolare del caso.

Il gestore con la propria équipe educativa oltre all'apertura del centro diurno e aperto dovrà garantire anche la realizzazione di n. 15 (quindici) ore settimanali massime di educativa domiciliare e n. 2 (due) incontri massimo mensili di spazio neutro/incontri protetti.

Per ogni altro dettaglio farà fede quanto contenuto nel Disciplinare di gara.

### ART. 3 Obiettivi del servizio

La gestione del centro si pone l'obiettivo di facilitare il processo di crescita del minore e l'evoluzione della sua personalità, collocandosi all'interno della rete di risorse e relazioni esistenti nel suo ambiente di vita. Il Centro diventa luogo comune di sviluppo di un'azione educativa di rete ed è nel contempo luogo dinamico che gioca le proprie risorse sinergicamente con le risorse che il territorio offre e propone. Gli obiettivi specifici sono:

Per il centro diurno

- a) attivare il centro quale luogo privilegiato di una azione educativa quotidiana rivolta sia al singolo minore che al gruppo;
- b) prendere in carico, con modalità integrate anche con altri Servizi territoriali, le situazioni a rischio segnalate dal Servizio Sociale;
- c) migliorare la situazione relazionale tra genitori e minore e prevenire fenomeni di devianza.

Per il centro aperto

- a) attività di prevenzione primaria con funzioni aggregative di ascolto e orientamento;
- b) facilitare e potenziare il lavoro di rete con il territorio.

### ART. 4 Criteri e modalità di accesso al servizio

La Comunità attraverso il proprio Servizio Sociale, provvede a:

- accogliere la domanda per l'accesso al centro diurno minori corredata dalla relativa documentazione, accertare lo stato di bisogno secondo le modalità stabilite norme per l'esercizio delle funzioni soci-assistenziali, secondo le modalità definite a livello provinciale verificare la disponibilità del Centro, attivare l'iter per l'autorizzazione dell'accoglienza del minore, definire la quota di compartecipazione a carico delle famiglie;
- predisporre la scheda di presentazione della situazione familiare e personale del minore, in cui sono contenute le motivazioni che richiedono l'accoglienza nel Centro e/o il sostegno individuale, gli obiettivi da perseguire e tutti gli elementi essenziali e utili per l'elaborazione di un progetto educativo individualizzato (P.E.I.). Questa relazione e il P.E.I. successivamente elaborato dall'*affidatario* costituiscono la base di riferimento per la trattazione congiunta del caso. Il P.E.I. potrà essere modificato ed integrato in accordo tra il Servizio Sociale e gli operatori dell'*affidatario*, in base all'andamento della situazione.

### ART. 5 Presenza in carico e gestione del caso da parte del gestore

L'*affidatario* della gestione provvede a:

- prendere in carico i minori con un P.E.I., elaborato dall'équipe educativa del Centro sulla base delle indicazioni del Servizio Sociale, illustrate nella relazione di presentazione del minore e della famiglia, e aggiornata nei successivi incontri;

- elaborare per il minore ammesso, indicativamente entro tre (3) mesi, il progetto educativo individualizzato, articolato in più fasi tenendo conto delle modalità di accoglienza e della successiva definizione degli obiettivi perseguibili e degli interventi più rispondenti ai bisogni rilevati;
- predisporre per ogni minore accolto una scheda individuale, tenuta costantemente aggiornata, scheda che costituisce strumento per l'attività di verifica e di monitoraggio dello stato di attuazione del progetto individualizzato;
- tenere apposito elenco delle attività degli utenti, concordato con il Servizio Sociale, che dovrà essere compilato giornalmente;
- indicare il referente del caso per gli accordi operativi e le verifiche;
- presentare una relazione periodica di verifica ed aggiornamento dei progetti individualizzati;
- compilare mensilmente le schede di rilevazione delle presenze degli utenti segnalati dal Servizio Sociale. Entro il 10 di ogni mese, l'*affidatario* predisporrà ed invierà al Servizio Sociale un prospetto analitico, recante per ogni singolo utente le informazioni relative al mese precedente (es. giornate o ore di accesso al servizio oggetto della convenzione).

Nei casi di necessità ed urgenza, valutati dal Servizio Sociale, l'attivazione dell'intervento potrà avvenire in parziale deroga rispetto a quanto previsto nei precedenti commi.

#### ART. 6

##### Modalità di collaborazione con il gestore

Per rendere più efficaci gli interventi a favore dei minori inseriti presso il centro il Servizio Sociale si attiverà attraverso l'assistente sociale competente per partecipare a:

- un incontro di presentazione del nuovo caso e definire la data per l'avvio del progetto in cui verranno definiti i tempi di ammissione, la durata del progetto, le attività, il numero degli accessi settimanali, l'individuazione dei servizi coinvolti, i tempi per gli incontri di verifica;
- tre incontri annuali di verifica del P.E.I. con gli educatori ed il referente del caso del centro in cui il minore è inserito, la famiglia del minore e gli operatori degli altri servizi se coinvolti;
- ulteriori incontri con l'equipe educativa dei centri per verificare le attività e le modalità operative nei singoli casi;
- riunione di verifica finale in prospettiva della dimissione del minore dal centro di riferimento.

#### ART. 7

##### Orari del servizio

L'apertura del Centro si articolerà dal lunedì al sabato dalle 12,00 alle 18,00 per il periodo scolastico; per i periodi non scolastici l'attività potrà essere prevista dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00.

Diverse articolazioni orarie collegate a PAI particolari o prolungamenti di orario o cambi di giornata (anche nei giorni festivi) per attività particolari saranno concordati con il Settore Sociale della Comunità negoziati e quantificati a parte, eventualmente compensati da frequenza inferiore ai massimi individuati.

In questo caso l'*affidatario* provvederà anche all'erogazione della cena.

Gli eventuali giorni di chiusura del Centro non potranno superare comunque i 10 giorni all'anno e saranno concordati con il servizio sociale entro il mese di gennaio di ogni anno.

#### ART. 8

##### Referente tecnico-operativo – Responsabile Organizzativo

Per le attività oggetto della presente convenzione, l'*affidatario* individua un Responsabile organizzativo che terrà i rapporti con il Settore Sociale .

Il Responsabile organizzativo dovrà rapportarsi con il Responsabile del Servizio Sociale per gli aspetti amministrativi, finanziari, organizzativi e con gli Assistenti Sociali del Servizio per l'aspetto operativo quali inserimenti, progetti e verifiche.

Il Responsabile organizzativo può partecipare alle riunioni periodiche di programmazione e verifica dei progetti educativi normalmente svolti dagli Assistenti Sociali e dagli Educatori del soggetto *affidatario*.

Per la trattazione di questioni urgenti inerenti l'attività oggetto della presente convenzione, Responsabile organizzativo o gli Assistenti Sociali potranno richiedere specifiche riunioni, coinvolgendo, se necessario, gli operatori direttamente impiegati nell'erogazione delle prestazioni.

L'eventuale sostituzione del Responsabile organizzativo sunnominato dovrà essere immediatamente segnalata Settore Sociale.

#### ART. 9

##### Personale utilizzato

*L'affidatario* dovrà assicurare personale di assistenza, di direzione e di coordinamento tecnico in numero sufficiente a garantire il regolare e qualificato svolgimento del servizio affidato.

In particolare *l'affidatario* si impegna a:

- rispettare per il proprio personale gli obblighi assistenziali, previdenziali ed assicurativi di legge, le prescrizioni di natura igienico-sanitaria di Legge e gli adempimenti inerenti la sicurezza sul lavoro previsti dal D.L. 81/08 e la normativa correlata;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, sollevando da ogni responsabilità la Comunità in dipendenza della mancata osservanza di quanto sopra;
- assumere ogni responsabilità in ordine ad eventuali contravvenzione ai regolamenti di igiene e sanità pubblica sul lavoro e risponderà di eventuali danni che dovessero essere arrecati a cose o persone in dipendenza della gestione del Centro.

La gestione del servizio oggetto della convenzione è affidata, per tutta la durata della presente convenzione, ad una equipe educativa composta come segue:

- n. 1 educatore a tempo pieno con compiti di Responsabile organizzativo;
- n. 1 educatore a tempo pieno ogni 5 minori presenti presso il Centro ;
- n. 1 collaboratore a tempo ridotto per provvedere all'igiene ambientali ed eventuale preparazione dei pasti;

Il numero degli operatori dovrà essere incrementato a seconda dell'aumento dei minori che necessiteranno di essere accolti presso il Centro.

*L'affidatario* potrà altresì utilizzare personale volontario .

Il \_\_\_\_\_% degli educatori impiegati sul totale del personale in servizio dovrà essere in possesso di:

- diploma di laurea in Educatore Professionale Sanitario;
- diploma di laurea in Educatore Professionale;
- diploma di laurea in Educatore Sociale;
- diploma di laurea in Scienze dell'Educazione;
- diploma di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione;
- diploma di laurea in Servizio Sociale;
- diploma di Educatore professionale o altro titolo equipollente;
- diploma di Assistente sociale o altro titolo equipollente;
- diploma di scuola media superiore ed almeno tre anni di esperienza, anche non continuativa, in servizi socio-educativi per minori.

*L'affidatario* segnalerà al Servizio Sociale ogni variazione intervenuta nel personale impiegato.

Il personale del soggetto aggiudicatario, che opera nei servizi di cui alla presente convenzione, è tenuto a partecipare alle attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione realizzate dalla Provincia sulla base di quanto previsto dall'art. 14 lett. G, della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 e s.m.

Tutti gli operatori dovranno partecipare, per quanto di competenza, alle attività non frontali quali il lavoro di equipe, la predisposizione di progetti educativi individuali, incontri con le famiglie, verifiche, predisposizione di progetti e attività di verifica.

Il Responsabile organizzativo vi parteciperà nel suo specifico compito di coordinamento, programmazione e di raccordo con il Settore Sociale della Comunità.

#### ART. 10

##### Obbligo di riservatezza

*L'affidatario*, nel rispetto del REG (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE , garantisce la riservatezza dei dati e delle informazioni relative agli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto della Convenzione e si impegna al pieno rispetto delle norme in essa contenute.

ART. 11  
Modalità di integrazione con i servizi

Al fine di realizzare l'integrazione tra i servizi, l'*affidatario*, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 3 della presente convenzione, si impegna ad orientare la propria attività ai principi informativi delle leggi provinciali n. 14/1991 e n. 13/2007 e ad attenersi alle specifiche indicazioni contenute in merito e nelle relative Determinazioni attuative, nonché alle conseguenti modalità operative messe in atto dal Settore Sociale della Comunità.

L'*affidatario* è tenuto a perseguire l'integrazione con altre realtà che operano nei servizi sociali e sanitari presenti nel medesimo ambito territoriale per una migliore finalizzazione delle risorse rispetto all'evoluzione dei bisogni.

Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal progetto individualizzato, l'*affidatario*, nel rapportarsi con gli operatori dei servizi sociali e sanitari di base e specialistici, privilegia modalità che valorizzano la complementarità delle competenze e dei ruoli.

ART. 12  
Copertura assicurativa

L'*affidatario* si impegna a garantire mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata della convenzione, la copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali, che si potessero verificare nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, nei confronti degli operatori, dei volontari, ivi compreso il personale eventualmente messo a disposizione degli utenti o di terzi, anche per fatto imputabile agli operatori, ai volontari o agli utenti. Il massimale unico di assicurazione non dovrà essere inferiore all'importo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

Il Soggetto aggiudicatario dovrà altresì stipulare polizza R.C.O., con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione/00), per danni, infortuni o altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio al personale dipendente.

Copia della polizza sarà depositata presso Settore Sociale della Comunità all'atto della firma della presente convenzione.

ART. 13  
Divieto di sub affidamento

E' fatto divieto assoluto di sub affidare in tutto o in parte le prestazioni oggetto della presente convenzione, come pure è vietata la cessione del presente contratto.

ART. 14  
Controlli e verifiche

Il Settore Sociale della Comunità di Primiero si riserva di eseguire controlli periodici sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dall'*affidatario* con particolare riguardo alla qualità dei servizi erogati e al rispetto degli impegni assunti, con possibilità di formulare contestazioni e richiami formali in caso di non regolare e non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni.

Oltre quanto già previsto nei precedenti articoli, costituiscono strumenti per la verifica dell'attività del Centro:

1. le relazioni annuali sull'attività del Centro da presentarsi entro il 28 febbraio di ogni anno;
2. due riunioni di programmazione delle attività da fissarsi entro il 30 marzo ed il 31 agosto dell'anno a cui partecipano tutti gli operatori del centro, gli assistenti sociali dell'area minori il Responsabile organizzativo e il responsabile del Settore Sociale della Comunità.

Il personale del Settore Sociale della Comunità potrà accedere al Centro in ogni momento.

Il Settore Sociale della Comunità può formulare contestazioni e richiami formali in caso di non regolare o non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni. Il Settore Sociale della Comunità si riserva inoltre la facoltà di controllare l'assolvimento dell'impegno dell'*affidatario* a rispettare per il proprio personale gli obblighi assistenziali, previdenziali ed assicurativi, trasmettendo altresì il D.U.R.C. alla Comunità contestualmente alle fatture del servizio, e le prescrizioni di natura igienico sanitario di legge, nonché il contratto di lavoro di riferimento; allo scopo potrà richiedere in qualsiasi momento tutta la documentazione necessaria.

ART. 15  
Definizione del corrispettivo per la gestione del servizio

Per le prestazioni previste dalla presente convenzione il Settore Sociale della Comunità di Primiero, corrisponderà per il periodo 01.07.2018 al 30.06.2021 a \_\_\_\_\_ un corrispettivo annuo di € \_\_\_\_\_ oltre ad I.V.A. di legge se dovuta.

ART. 16  
Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione, il gestore è tenuto a costituire una cauzione pari al 5% del corrispettivo richiesto. La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto convenzionale e sarà restituita entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine; in alternativa potrà essere presentata polizza fidejussoria o assicurativa bancaria di pari importo in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 17  
Modalità di pagamento

Il compenso dovuto dalla Comunità al gestore per l'adempimento di quanto previsto dal presente atto non potrà superare l'importo annuo onnicomprensivo di € xxx.000,00 ( euro xxxxxmila/00). Il corrispettivo annuo dovuto sarà erogato in 5 (cinque) rate bimestrali posticipate di € xxxx,00 ciascuna ( euro \_\_\_\_\_/00), su presentazione di apposita fattura, mentre la sesta a saldo verrà liquidata a presentazione del rendiconto e con presentazione di relazione illustrativa dell'attività svolta. La Comunità si riserva la facoltà di chiedere al gestore l'esibizione della documentazione giustificativa dei costi evidenziati nel consuntivo anzidetto.

ART. 18  
Controversie

Di regola gli inadempimenti alla presente convenzione sono composti amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e con fissazione del termine entro il quale devono essere rimossi. E' fatta salva la facoltà a ciascuna delle parti di presentare entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione le proprie contro deduzioni.

Qualora le controversie non fossero risolte nei termini di cui al primo comma queste verranno differite al giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Settore Sociale della Comunità di Primiero, un rappresentante di soggetto affidatario ed un terzo membro scelto d'intesa tra i due arbitri. Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi dei commi precedenti è competente il foro di Trento.

ART. 19  
Penali

In caso di mancato e dimostrato rispetto degli impegni assunti da soggetto affidatario con la presente convenzione, fatto salvo l'obbligo a ripristinare le condizioni di convenzione o quanto previsto dall'articolo 17 per i casi più gravi, il corrispettivo annuo pattuito sarà ridotto, limitatamente al periodo di permanenza dell'inadempimento debitamente accertato, del 5 (cinque) per cento.

ART. 20  
Cause di risoluzione – Recesso

La presente convenzione potrà essere risolta nei casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali dovuti a:

- rilevante inadempimento dell'affidatario, tale da compromettere i risultati del servizio;
- frequenti inadempimenti di minore identità oggetto di contestazione e reclami da parte del Settore Sociale della Comunità di Primiero;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Settore Sociale della Comunità di Primiero per oltre due mesi rispetto al termine fissato.

Qualora ricorra una delle cause citate, ciascuna delle parti contraenti potrà procedere alla contestazione per iscritto all'altra parte dell'addebito e alla diffida a rimuovere entro un congruo termine la causa di inadempienza, trascorso il quale il contratto sarà risolto di diritto.

ART. 21  
Durata

La presente convenzione decorre dal 01/07/2018 ed avrà termine il 30/06/2021.

ART. 22  
Tracciabilità flussi finanziari

Il soggetto come sopra rappresentato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. ed i. A mente dell'art. 3 comma 9-bis della Legge 136/2010 le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 23  
Disposizioni anticorruzione

Il soggetto affidatario, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità di Primiero che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti della medesima Impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il soggetto affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna - ai sensi del vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità di Primiero e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine l'affidatario dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso, ai sensi delle disposizioni del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 24  
Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente atto sono a carico del soggetto affidatario.

ART. 25  
Disposizione di carattere fiscale

Le prestazioni della presente convenzione sono assoggettate ad I.V.A. nella misura di legge.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m., in quanto relativo a prestazioni soggette ad I.V.A.

ART. 26  
Domicilio

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso Settore Sociale della Comunità di Primiero - Via Roma n. 19 – 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN).

ART. 27  
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Primiero San Martino di Castrozza, li \_\_\_\_\_

COMUNITÀ' DI PRIMIERO  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE  
Michela Tomas

IL PRESIDENTE